

IREM ENERGIA S.R.L.
C.so Re Umberto, 7 - 10121 TORINO

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VAIE
Provincia di TORINO

COMUNE DI VAIE	
Prot. n°	6004208
Art. II	- 9 DIC. 2013
Cat.	Class. Fasc.
Ufficio	

Installazione di una micro centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale

Progetto preliminare
(procedura project financing)

Bozza di Convenzione

Fabrizio Caneva
Architetto

STUDIO TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIEMONTE
Via Massimo d'Azeglio, 25
10056 TORINO (TO)

- 705 -
ARCHITETTO
FABRIZIO CANEVA

Giuglaro - Turrini
Ingegneri Associati
STUDIO TECNICO

Via Elio Spesso, 4
10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)



Irem Energia S.r.l.

C.so Re Umberto, 7
10121 TORINO (TO)

Sant'Ambrogio, novembre 2013

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale di Vaie (TO), in Via I Maggio n. 40. Innanzi a me, Dott. _____ Segretario Generale di Vaie, domiciliata per la mia carica presso la Sede Comunale, autorizzata a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,

SONO PERSONALMENTE COMPARI

- _____, nato a _____ il _____ c.f. _____ e domiciliato, per ragioni di carica, in Vaie presso la Residenza Municipale, in Via I Maggio n. 40, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, quale Funzionario Tecnico/Responsabile del Procedimento del Comune di Vaie, più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "Comune Concedente", "Concedente" o "Comune", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione propria determinazione dirigenziale n. _____

-Il Sig _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ (TO), alla Via _____ N _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza, quale legale rappresentante della Società " _____ " con sede legale in _____ (.....), Via _____ n. _____ e con capitale sociale di _____ versato per _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale: _____, R.E.A. della C.C.I.A.A. di _____ n. _____, più brevemente denominata, nel prosieguo del presente atto, anche "Ditta Concessionaria", "Ditta", "Concessionario".

PREMESSO

- che il comune di Vaie è proprietario dell'immobile oggetto di intervento denominata "Località Penturetto", in cui si trovano i locali e le vasche dell'acquedotto comunale;
- che la gestione del servizio idrico integrato, e quindi dell'acquedotto comunale, è affidata a SMA Torino;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva a termini di legge, è stata attivata gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 5, e 144 del D. Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che a seguito della procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Vaie, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, ha individuato nella società _____, con sede in _____ il soggetto a cui affidare l'appalto per la progettazione, la costruzione e la gestione funzionale ed economica della centrale idroelettrica collocata sull'acquedotto comunale a servizio dell'abitato di Vaie;

Tutto ciò premesso, i Componenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni:

- a) *Concedente o Stazione Appaltante o Amministrazione comunale*: il Comune di Vaie;
- b) *Gestore o Concessionario o Aggiudicatario*: la società _____;
- c) *Le parti*: congiuntamente il Concedente ed il Gestore;
- d) *Progetto Definitivo*: il Progetto Definitivo che il Comune di Vaie ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ redatto da _____;
- e) *Impianto o Centrale*: la centrale idroelettrica e tutto quanto necessario per l'erogazione del servizio;
- f) *Realizzazione delle opere*: l'insieme di opere, lavori, attrezzature, impianti e strutture da realizzare su beni di proprietà comunale, tutte le attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza;
- g) *Gestione dell'Impianto*: tutte le attività necessarie a mantenere in esercizio la centrale e la rete elettrica, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione e i piani di manutenzione offerti in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- h) *Manutenzione degli Impianti*: tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento dell'Impianto produttivo in perfetto stato di esercizio;
- i) *Piano economico Finanziario*: il piano economico-finanziario redatto dal Gestore in sede di gara.
- j) *Investimento*: l'importo complessivo necessario per la realizzazione delle Opere a carico del Gestore, come definito nel piano economico-finanziario del Gestore;
- k) *Tariffe Omnicomprensiva*: le tariffe di vendita dell'energia riconosciuta dal GSE ai sensi del V Conto Energia;

Art.3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in regime di concessione da parte del Concedente:

- della progettazione definitiva/esecutiva redatto ai sensi del D. Lgs. n. 163/06, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da installare sull'acquedotto comunale in "Località Penturello" di proprietà del Concedente in conformità dal progetto preliminare stesso.
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario e previsto dalle vigenti disposizioni generali e dello specifico settore per la realizzazione delle Opere e la loro gestione e conduzione funzionale ed economica
- la realizzazione delle Opere da realizzarsi 'chiavi in mano', a regola d'arte, complete di tutto quanto necessario per garantire il loro regolare funzionamento, mediante la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, fornitura e installazione di tutti i materiali necessari.

Sono inclusi nell'oggetto della Concessione le opere edili, di allaccio e collegamento ai servizi e qualunque altra opera che, essendo direttamente connessa alla Concessione, sia da eseguirsi per la realizzazione a regola d'arte delle Opere e il successivo regolare esercizio dell'Impianto produttivo.

Per maggiori dettagli tecnico-costruttivi delle Opere si rimanda al Progetto Definitivo e ai relativi allegati.

- la Direzione Lavori, la contabilità dei lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle Opere;
- la certificazione della regolare esecuzione delle Opere, nonché l'espletamento di tutte le procedure necessarie al loro collaudo ed alla loro piena agibilità e fruibilità;
- la gestione e conduzione funzionale ed economica dell'Impianto produttivo, come definito dalla presente Convenzione e la sua manutenzione per tutta la durata della Concessione stessa.

Sono inoltre a carico del Concessionario:

- le pratiche per l'ottenimento delle tariffe incentivanti e degli incentivi per la produzione di energia elettrica;
- l'ottenimento della concessione per uso plurimo della risorsa idrica;
- tutto quanto necessario per addivenire alla stipula dell'Intesa tipo per il couso idropotabile ed elettrico tra l'Autorità d'ambito torinese ATO/3 e il gestore del servizio idrico integrato, come da modello allegato alla deliberazione n° 385/2010 della medesima Autorità.

Tutte le Opere realizzate dal Gestore in forza della presente Convenzione o realizzate nel corso del periodo di durata della Concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito e installato dal Gestore e dai suoi aventi causa, oggetto della presente Convenzione, saranno riconsegnati al Comune al momento della cessazione della gestione per scadenza del termine naturale della Concessione stessa.

Le Opere dovranno essere realizzate in conformità a:

- le vigenti disposizioni di legge che disciplinano lo specifico settore;
- le eventuali migliorie proposte dall'Aggiudicatario in sede di gara, come accettate dalla Stazione Appaltante;
- le prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate;
- prescrizioni del gestore di rete della distribuzione elettrica locale.

La realizzazione delle Opere dovranno inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente anche in materia di sicurezza e qualità ambientale.

Art. 4 ALLEGATI

Le premesse, i documenti allegati, l'offerta tecnico-gestionale ed economica presentata in sede di gara ed oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le Parti le ratificano.

Alla presente Convenzione sono allegati i seguenti documenti:

- Il Piano Economico-Finanziario del Gestore e relativi allegati descrittivi;
- Il Progetto definitivo e relativi allegati;
- Il Cronoprogramma dei lavori;

L'offerta tecnico-gestionale ed economica presentata dal Gestore in sede di gara, sebbene non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte sostanziale ed integrante.

Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente Concessione è di anni _____ (_____) dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto, come formulato e offerto dall'Aggiudicatario stesso in sede di gara. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 6 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto il Concedente riconosce al Concessionario come controprestazione, oltre che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte del G.S.E., il diritto di gestire funzionalmente l'Impianto, una volta realizzato e, quindi, il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico della stessa per la durata della Concessione.

Art. 7 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCEDENTE

Il Concessionario riconosce al Concedente un indennizzo compensativo pari a (_____)

Art. 8 - PROPRIETA', GESTIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA.

Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera in conformità a quanto stabilito dalla presente Convenzione, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte del patrimonio di questi.

Art. 9 - TITOLO PER L'EDIFICAZIONE

Ai fini dell'avvio dei lavori di cui al presente atto, l'approvazione della progettazione definitiva/esecutiva dell'opera da parte del Concedente equivale a titolo all'edificazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001. Tutte le eventuali spese dirette ed indirette connesse all'ottenimento di tale titolo edificatorio sono a completo carico del Concessionario.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1) Progettazione definitiva/esecutiva.

Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, redatto in conformità all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto del progetto preliminare proposto dallo stesso Concessionario in sede di proposta o delle relative varianti offerte in fase di gara.

Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio protocollo del Concedente il progetto definitivo/esecutivo, è pari a giorni quindici, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Il Concedente provvederà all'effettuazione delle verifiche previste dall'art. 112/2 del D. Lgs. n. 163/2006 e, se positive, alla conseguente approvazione del progetto definitivo/esecutivo, il cui provvedimento produrrà gli effetti previsti dall'art. 7/1, lett. c) del D. Lgs. n. 380/2001.

Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto definitivo/esecutivo cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

2) Realizzazione dell'opera.

Il Concessionario provvederà ad eseguire, a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di realizzazione dell'opera di cui al presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo crono programma.

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali verificati dal Concedente.

Qualora il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare inadeguatezze realizzative rispetto al progetto definitivo/esecutivo approvato, detterà le prescrizioni ritenute necessarie all'Appaltatore, il quale sarà tenuto ad attuarle senza che, per tale fatto, nulla abbia a pretendere dal Comune.

Al termine dell'esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, provvederà a verificare la corretta esecuzione degli stessi mediante il

collaudo delle opere.

3) Gestione e sfruttamento economico della Centrale Idroelettrica.

Al termine della fase realizzativa dell'opera il Concedente provvederà ad avviare la fase di gestione e sfruttamento economico dell'Impianto.

4) Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

Nel corso della gestione dell'Impianto, il Concessionario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare la corretta ed efficiente funzionalità della Centrale e le attività di manutenzione ordinaria interessanti le opere edili che si dovessero rendere necessarie per garantire l'ordinaria destinazione funzionale cui le stesse sono preposte.

5) Sfruttamento dell'Impianto al termine della concessione.

Alla scadenza della concessione, sia per lo spirare del termine, sia per qualsiasi causa di interruzione anticipata della stessa, l'Impianto produttivo e le sue pertinenze verranno consegnate al Comune di Vaie nelle condizioni di manutenzione e di funzionamento di cui alla presente Convenzione, senza corresponsione di qualsivoglia indennità.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Conformemente alla verifica effettuata dal Concedente in sede di gara in merito alla congruità del piano economico finanziario presentato dal Concessionario, quest'ultimo assicura, per l'intera durata del presente contratto, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e gli oneri da esso derivanti che, in via esemplificativa e non esaustiva, concernono:

- oneri relativi alla progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, alle verifiche della progettazione definitiva/esecutiva, alla direzione lavori, al collaudo strutturale e tecnico amministrativo, anche laddove gli incaricati siano stati nominati dal Comune;
- oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto definitivo/esecutivo, inerenti tutte le opere da realizzare, gli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutti gli impianti necessari;
- oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- oneri connessi alla conduzione e gestione dell'attività da svolgere per lo sfruttamento economico della centrale idroelettrica;
- oneri connessi alla stipulazione del presente atto, di natura fiscale e tecnica, quali frazionamenti, accatastamenti, registrazioni, spese notarili, imposte e tasse;

Il Concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà relative alla fase di esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico della centrale idroelettrica.

Art. 12 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che si renderanno necessari per l'esecuzione dell'opera, senza oneri economici a carico del Concessionario.

Il Concedente si impegna inoltre alla consegna dell'area per eseguire l'opera nei termini della presente convenzione, comunque non prima dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Per quanto non di competenza del Concedente, lo stesso si renderà parte attiva nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni di cui ai commi precedenti richieste dal Concessionario.

Resta inteso che il Concedente non sarà responsabile, a nessun titolo, dell'eventuale mancato rilascio di provvedimenti autorizzativi e/o concessori da parte di Amministrazioni e/o Enti diversi dal concedente, così come dell'eventuale imposizione di oneri economici o tecnico-esecutivi da parte dei medesimi organi competenti, espressi nei provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

Il Concedente, per tutta la durata della concessione, si impegna a non realizzare opere tali da

interferire con la resa dell'impianto. Qualora ricorrano motivate necessità da parte del Concedente le parti potranno concordare soluzioni alternative.

Art. 13 - TITOLO DI CESSIONE DELL'AREA DI CANTIERE

Il Concedente metterà a disposizione del Concessionario le aree su cui realizzare le opere. Dette aree, durante l'esecuzione dei lavori, saranno affidate in mera detenzione qualificata e finalizzata. Pertanto nel caso di risoluzione o revoca della Concessione dovranno essere restituite al Concedente entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 14 - ESECUZIONE DELL'OPERA

1) Il Concedente si impegna alla consegna dei lavori entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto ovvero, se successiva, dalla data di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, ovvero dalla data di ottenimento della concessione Provinciale per lo sfruttamento plurimo della risorsa idrica. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dell'area che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice copia, sottoscritto dalle Parti. Dalla data di tale verbale decorreranno i termini previsti per l'esecuzione delle opere come indicate dal cronoprogramma;

2) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Quest'ultimo potrà richiedere al Concessionario, per tramite del Responsabile Unico del Procedimento la redazione di varianti o integrazioni agli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale circostanza non comporti sostanziali modifiche agli elaborati medesimi.

3) Tutte le opere previste dalla presente Convenzione dovranno essere eseguite entro la data del _____. Potranno essere concesse proroghe o sospensioni in conformità con le previsioni di cui al D.P.R. 207/10. Le proroghe e/o sospensioni sono richieste dal Concessionario e devono essere verificate ed autorizzate dal Responsabile Unico del procedimento. L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione.

4) I lavori dovranno essere eseguiti, direttamente dal Concessionario o da altri soggetti scelti a norma di legge (art. 149 del D. Lgs. n. 163/2006).

Eventuali sub-appalti dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.

5) Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione relativa al soggetto esecutore individuato per eseguire l'opera oggetto di concessione, eseguendo altresì tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

6) Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, sub-appaltatrici, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti Soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente.

7) Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8) Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone e/o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della

presente Convenzione.

Art. 15 - PENALI

Qualora si verifichino dei comportamenti di inadempimento contrattuale da parte del Concessionario come ad esempio ritardi, per cause a lui imputabili, l'andamento dei lavori rispetto al termine finale previsto, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale, e comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento di qualsiasi lavorazione prevista superi i 60 (sessanta) giorni dai termini previsti dal cronoprogramma, il Responsabile Unico del Procedimento potrà promuovere la procedura di revoca della concessione;

Art. 16 - UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Per il controllo delle diverse fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo verrà designato dal Concedente un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Al Responsabile Unico del Procedimento competono tutte le attività, le competenze, le prerogative e le responsabilità previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché dal DPR 207/10.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà inoltre a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi a tal fine anche di eventuali collaborazioni specialistiche interne od esterne all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle sue prerogative di legge. Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente deve essere indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti. Avrà facoltà di accedere, in qualunque momento, al cantiere, di assistere ai lavori, di richiedere alla Direzione Lavori l'effettuazione di prove e controlli e l'acquisizione di documentazione e specifiche tecniche, nonché avrà facoltà di procedere direttamente a misurazioni, contestazioni ed accertamenti di qualsiasi natura sui lavori. L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta a fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Avrà altresì tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione della presente Convenzione con riguardo in particolare:

- alla verifica e alla proposta all'Amministrazione per l'approvazione delle perizie di variante;
- all'irrogazione delle penali derivanti dalla Convenzione;
- alla proposta di proroga della Convenzione;
- alla proposta di risoluzione della presente Convenzione qualora se ne realizzino i presupposti.

Art. 17 - PROCEDURE DI COLLAUDO

Successivamente all'approvazione del Progetto definitivo/esecutivo il Concedente, ai sensi e per gli effetti dall'art. 141 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di un'opera di importo inferiore a 500.000,00 € sarà redatto un certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario, salvo motivate difficoltà di espletamento delle operazioni di collaudo nel qual caso troverà applicazione l'art. 224 del D.P.R. 207/10.

In occasione della redazione del certificato di regolare esecuzione si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza ed alla descrizione particolareggiata dell'Impianto produttivo, con apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Art. 18 - CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nelle premesse e qui

richiamati.

Ai sensi dell'art 143 del D. Lgs 163/06 le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una sostanziale modifica dell'equilibrio del piano delle condizioni originarie, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.

In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dalla Concessione.

Nel caso in cui le condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Il Concessionario è tenuto all'accettazione delle nuove condizioni purché eque.

Art. 19 - POTERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge. Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

Art. 20 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato come garanzia la cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i consistente in una fidejussione _____ rilasciata in data _____ da _____ pari ad euro _____ a tutela dell'Amministrazione concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Il Concessionario si impegna a reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Il Concessionario si impegna altresì, ai sensi dell'art. 153 comma 13 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 a costituire, con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio dell'impianto, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113.

Art. 21 - REVOCA DEL CONCEDENTE

Il Concedente ha facoltà di revoca della Concessione per pubblico interesse. Si applica in tal senso l'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatta salva la possibilità discrezionale di esercitare, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione del contratto a norma degli articoli 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e 146 del Dpr 207/10, il Comune potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà:

a) in caso di frode da parte del Concessionario o collusione accertata con personale appartenente all'organizzazione del Comune o con i terzi;

b) nel caso in cui il Concessionario, per propria colpa, superi di 45 (quarantacinque) giorni il termine previsto per il completamento dell'opera;

Il Comune dovrà dare comunicazione agli eventuali Enti finanziatori del progetto della contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della Convenzione ai fini dell'applicazione dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006.

A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento ad esso imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno sofferto dal Concedente.

Nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010, il Comune avrà il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata.

Art. 23 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE

I rapporti tra le Parti in seguito a revoca o risoluzione della Convenzione per inadempimento, saranno regolati come segue:

a) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, le stesse opereranno alla scadenza del trentesimo giorno dalla sua comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento della indennità previste per legge;

b) qualora la revoca o la risoluzione intervenga nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di legge ed avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

Fermo restando quanto previsto sopra, alla cessazione della convenzione per qualsiasi altra causa, il Concessionario rilascerà immediatamente i beni immobili concessi in disponibilità. Verrà verificato che le opere di proprietà del Concedente siano in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso. In caso contrario il Concedente avrà diritto al rimborso degli eventuali danni subiti al proprio patrimonio. Dette opere edili di proprietà del Concedente dovranno essere a questi restituite libere da persone o cose e da qualsiasi onere o vincolo. A tal fine, i contratti di gestione od altro che il Concessionario eventualmente stipulerà ai fini dell'uso a qualunque titolo di tali opere dovranno prevedere espressamente la cessazione della loro efficacia contestualmente alla cessazione della Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, e comunque sei mesi prima della sua scadenza naturale verrà nominato, a cura del Concedente ed a spese del Concessionario, un tecnico abilitato che provvederà ad indicare, previo sopralluogo con le parti, tutti gli eventuali lavori di ripristino che dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, per restituire le superfici nella loro piena funzionalità ed in buono stato di conservazione.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza della stipulazione della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Foro di Torino. Le Parti escludono la competenza arbitrale.

Art. 25 – RECESSO

Le Parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora sia accertato che la messa in funzione dell'Impianto non possa avvenire per cause non imputabili alle Parti medesime. La facoltà di recesso è altresì esercitabile da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato la sostanza della sottoscrizione della presente Convenzione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di tipo tecnico (ad es. una riduzione significativa della risorsa) o di tipo economico (ad es. la revoca degli incentivi statali alla produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili).

In caso di esercizio di suddetta facoltà, nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché dall'altra a titolo di indennizzo, risarcimento o qualunque altro titolo.

Resta inteso che il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite nel corso di esecuzione.

Art. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 27 – RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dalla seguente convenzione le Parti fanno rinvio alla disciplina applicabile in:

- in materia di lavori pubblici nazionali;
- in materia di pubblici servizi degli enti locali
- norme di contabilità generale dello Stato disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e ambientale.

Vaie, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. _____

IL CONCESSIONARIO
